



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 334/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69478** depositato in data 27.02.2024, proposto da **I. E.**, nata OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliata in Via G. La Farina, n. 13/c presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Geraci (pec: giancarlogeraci@pec.it), da cui è rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, la Sig. ra E. I. – preliminarmente rappresentato di essere titolare, dal 2010 e cioè a far data dal decesso di suo marito Sig. C. F., di pensione ai superstiti erogata dall'INPS - ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“ritenere e dichiarare decaduto l'ente resistente dal diritto alla rettifica delle somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità, per il decesso del coniuge F. C., ex dipendente pubblico S.D.A.C.E. e, per l'effetto, disporre la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute e trattenende, comprensive di interessi e rivalutazione fino al saldo, e ciò per tutte le ragioni superiormente spiegate che vanno intese qui interamente richiamate. In subordine, ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate mensilmente, a far data dall'agosto 2023, e per l'effetto, disporre la rifusione in favore della Sig.ra I. delle somme indebitamente recuperate oltre alle successive somme trattenende, comprensive di interessi e rivalutazione sino al saldo;*

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, la I. espone in fatto:

a) di essere stata destinataria, da ultimo, di due atti di recupero d'indebito formati da INPS e segnatamente:

- atto di recupero n. 07961471 dell'11/05/2023 (all. 1), notificato il 26.05.2023 (all. 9), relativo agli importi percepiti dall'1/01/2020 al 31/12/2020 per un ammontare complessivo di € 6.145,50 con recupero in n.

60 rate mensili di € 59,67 ciascuna, a decorrere dal rateo di agosto 2023;

- atto di recupero n. 07961471 del 23/10/2023 (all. 2), notificato il 7.11.2023

(all. 10), relativo agli importi percepiti dall'1/01/2021 al 31/12/2021 per un

ammontare complessivo di € 6.101,94 con recupero in n. 60 rate mensili di €

87,66 ciascuna, a decorrere dal rateo di febbraio 2024;

b) che, verosimilmente, a monte (anche) dei provvedimenti appena

identificati si pone l'intervenuto superamento dei limiti di cumulabilità di

reddito, da ricondursi alla successione del 2016 che l'ha coinvolta quale

erede, benché regolarmente dichiarata (all. 3), nonché l'esistenza di un

contratto di locazione di un immobile a uso abitativo che ella, quale

locatrice, ha stipulato e regolarmente registrato nel 2017 (all. 4);

c) che in effetti, sin dal 2019 e sulla base di omologhi presupposti (*id est*

applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla tabella F allegata

alla L. 8 agosto 1995, n. 335 sulla base delle informazioni inviate

dall'Agenzia delle Entrate), è stata destinataria di analoghi provvedimenti di

recupero (n. 50011998 del 04/11/2019 con riguardo agli importi percepiti dal

01/01/2017 al 31/12/2017; n. 50011998 del 23/12/2020 in relazione agli

importi percepiti dal 01/01/2018 al 31/12/2018; n. 07961471 del 03/11/2021

in riferimento agli importi percepiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019), tutti

contestati, innanzi a questa Corte, attraverso ricorso definito poi dalla sent.

489/2023 (all. 6) di accoglimento totale delle sue ragioni

III. Ad avviso della ricorrente, appaiono incomprensibili (anche) gli atti

INPS oggi impugnati, avendo ella regolarmente e tempestivamente

provveduto sia alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il

mod. 730 (all. 5) – evenienza valorizzata, peraltro, negli atti gravati – sia,

ancora, alla registrazione della dichiarazione di successione come del contratto di locazione. Ne consegue – aggiunge la ricorrente – che, con la rituale presentazione della dichiarazione dei redditi, la formazione dell’indebito rimonta pacificamente ad un errore di INPS e gli effetti del ricalcolo della prestazione dovuta, legati all’intempestivo esercizio dei poteri di controlli intestati all’Ente intimato, non possono ricadere su di lei, la quale, in totale buona fede, ha riposto legittimo affidamento sulle somme ricevute.

IV. In linea giuridica, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti contestati:

- per intervenuta decadenza della potestà recuperatoria intestata ad INPS, stante la decorrenza del termine annuale ex art. 13, comma 2, L. n. 412/1991. La ricorrente fa presente, al riguardo, che, con la decorrenza del termine annuale sancito dalla norma sia per verificare le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche (*“annualmente”*) sia per procedere al recupero (*“entro l’anno successivo”*), la liquidazione pensionistica passa dallo stato di “provvisorietà” a quello di “definitività”, con l’effetto che il beneficiario ben può riporre legittimo affidamento sulla correttezza delle somme già liquidate e corrispostegli dall’ente previdenziale. Oltre il richiamato termine annuale, dunque, il recupero dell’eventuale indebito resta condizionato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario che compete al Giudice verificare nel prudente apprezzamento del caso concreto. Sulla base dell’art. 15, co. 1, D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 e dell’art. 35, co. 10-bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009, la

ricorrente rammenta poi che INPS ha ricavato una precisa direttiva al proprio operato, meglio consistente in ciò che, nell'ambito delle procedure basate sulle comunicazioni del modello RED, se il reddito del beneficiario del trattamento pensionistico (o quello del di lui nucleo familiare) è integralmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate (attraverso mod. 730 o il mod. UNICO), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS, il quale provvederà ufficiosamente ad acquisire i dati utili (così, il Messaggio INPS n. 8954 del 26/03/2010). Osserva ancora la I. che la giurisprudenza contabile maggioritaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15, co. 1, D.l. 78/2009, che si colloca temporalmente dopo la formazione dell'avviso giurisprudenziale reso da SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 4/2008, ritiene che il titolare del trattamento di reversibilità assolve al suo obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali verso l'INPS per il tramite della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria. In costanza di tale adempimento, spirato il termine annuale sancito ex lege e più sopra evocato, il beneficiario deve poter riporre legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla correttezza dell'importo pensionistico percepito (richiama, sul punto, C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 196/A e n. 142/A del 2022 che rinvia Sez. II App., sentt. n. 258 e n. 61 del 2022). L'indirizzo ermeneutico così espresso si allinea, in effetti, a C. conti, SS. RR, sent. n. 4/2008 e risulta applicato, in modo condivisibile, dalla citata sentenza n. 489/2023 di questa Corte. In fattispecie, i provvedimenti di recupero formati da INPS risultano emessi l'11.05.2023 (notificato il 26.05.2023) e nell'ottobre 2023 (e notificato il successivo 07.11.2023), rispettivamente per i redditi 2021 e 2022, di talché

il decorso annuale era senz'altro maturato, considerato peraltro che il *dies a quo* deve coincidere con la conoscenza, ovvero con la concreta possibilità di conoscenza, degli elementi necessari alle operazioni di recupero, i quali, nel caso che occupa, si identifica nella denuncia dei redditi (all. 4) ossia nel 7 luglio 2021;

- per insussistenza dei presupposti dell'indebito previdenziale. Posta l'azionabilità da parte di INPS della pretesa recuperatoria nel termine decennale (2033 c.c.), in materia pensionistica trova però contestuale applicazione la regola speciale posta dall'art. 52, L. 88/1989, rubricato "*prestazioni indebite*" (il cui primo comma stabilisce: "*le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti [...] possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione*"), il cui comma secondo prevede che "*non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato*". Peraltro, identificandosi la condotta dolosa del pensionato nelle ipotesi di falso dichiarativo-documentale, nella specie vi è senz'altro da concludere per l'inesistenza di ogni atteggiamento doloso a lei rimproverabile. Infatti, la ricorrente ha sempre ritualmente presentato le proprie dichiarazioni dei redditi nonché le variazioni reddituali rilevanti (successione e della locazione registrata) presso Agenzia delle Entrate.

V. Con memoria del 04.07.2024, si è costituito in atti INPS concludendo per la infondatezza del ricorso. INPS deduce, in particolare, che l'indebito portato dai suoi provvedimenti scaturisce dal superamento dei limiti di

cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 41). Sulla sussistenza del superamento e sul fatto che esso induca alla formazione di un indebito – sottolinea INPS – non ricorrono contestazioni, fermo restando che grava sulla ricorrente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti che fondano il trattenimento, da parte sua, degli importi oggetto di provvedimento recuperatorio. Così stando le cose, INPS sottolinea che, in materia di indebito previdenziale scaturente dal superamento dei suddetti limiti di cumulabilità, la giurisprudenza nomofilattica delle SS.RR. della Corte dei conti, con sent. n. 4/2008, ha affermato che a tale specifica fattispecie non si applica la disciplina dell’art. 206 d.P.R. 1094/1973 (relativo all’ipotesi di revoca/modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva) quanto quella ritraibile dagli artt. 9 L. n. 428/1985 e art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Si tratta di disposizioni concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale: il che determina l’irrilevanza della tutela dell’affidamento. Peraltro, con riguardo al caso di specie, INPS non ha emesso alcuna Certificazione Unica in ordine alla pensione diretta della ricorrente (dappoiché pensionata della Regione Sicilia); parimenti, nel modello 730, mai INPS è stato indicato quale sostituto d’imposta. Ne segue, allora, che Inps non ha reale contezza della totalità dei redditi percepiti dalla ricorrente, già con il deposito della dichiarazione dei redditi, venendone a conoscenza, invece, solo dopo che l’Amministrazione finanziaria li elabora e li trasmette all’ Inps per gli adempimenti di competenza.

V.1. Con memoria integrativa del 05.07.2024, a suffragio della correttezza del proprio operato, INPS ha aggiunto che, secondo quanto stabilito dall’art.

21 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269): “*il recupero delle prestazioni indebite ((correlato)) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023*” e che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, “*il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024*”.

VI. Con ordinanza n. 107/2024, e per le ragioni ivi descritte, il Decidente, atteso il contenuto della memoria integrativa versata in atti da INPS, assegnava alle parti ex art. 101 co. 2 c.g.c. termine alle parti fino all’08.10.2024 per depositare sintetiche note difensive. Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

- 1.** Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
- 2.** Deve premettersi che, in relazione alla ripetizione dell’indebitato

pensionistico scaturente dal superamento dei limiti di cumulabilità, la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022) ha affermato che ai suddetti casi non si applica la disciplina dell'art. 206 D.P.R. n. 1092/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva. Tale articolo prevede infatti che qualora, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Nei casi richiamati dalla giurisprudenza contabile vengono invece in rilievo le disposizioni che riguardano le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 del D.P.R. n. 429/1986), quali devono essere considerate le disposizioni che collegano l'erogazione pensionistica alla verifica dei redditi, anche del coniuge, come sono le integrazioni pensionistiche previste dall'articolo 38 della legge n. 448/2001. Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con cadenza periodica. Viene in rilievo, come pure perorato da parte ricorrente, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale prevede che *“l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*. Viene perciò fissato un termine per la ripetibilità incondizionata dell'indebito, che corrisponde all'anno successivo a

quello di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. È solo oltre il suddetto termine annuale che il recupero dell'eventuale indebito resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022). Nei casi quindi in cui si verta in fattispecie di indebito per superamento dei limiti reddituali su trattamenti pensionistici ai quali si applica la disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, come affermato dalla Suprema Corte, si può rilevare che *“se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”* (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18551/2017; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022).

3. Nel caso in esame, quindi, opera una previsione di legge che legittima l'ente previdenziale a procedere al recupero di quanto in ipotesi indebitamente corrisposto, ma solo entro un termine decadenziale particolarmente stringente, ossia *“entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale”*. In tali casi, l'ente previdenziale può procedere al recupero anche in assenza di dolo dell'interessato, purché - come detto - operi nei brevi termini di legge prefissati. L'efficacia di tale disposizione è stata oggetto di diverse proroghe successivamente intervenute e, segnatamente, con l'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, con l'art. 21, comma

1, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, e – da ultimo – con l’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023.

4. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, entrambi gli atti recupero oggi contestati – dell’11.05.2023 e del 23.05.2023 e concernenti, rispettivamente, somme non dovute percepite dalla ricorrente fra il 01.01.2020 ed il 31.12.2020, nonché somme non dovute e percepite dalla stessa fra il 01.01.2021 ed il 31.12.2023 – risultano adottati tempestivamente, vale a dire nel rispetto dei termini ex art. 21 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (31 dicembre 2023) ed ex art. 2 decreto-legge 145/2023, oggetto di diffusa trascrizione in narrativa. Le disposizioni di che trattasi, in effetti, prorogano il termine per provvedersi, da parte di INPS, al recupero delle prestazioni indebite accertate in esito alla *“verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412”* e *“alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207”*: disposizione entrambe evocate, nei provvedimenti di recupero opposti dalla ricorrente, a suffragio del potere di verifica in concreto esercitato e relativamente agli anni di imposta su cui incide la proroga legislativa portata dalle disposizioni normative invocate. A fonte di ciò non potrebbe seguitarsi ad invocare, come la ricorrente fa nella propria memoria illustrativa, il proprio legittimo affidamento dappoiché recessivo a fronte di norme – a giudizio del Decidente immuni da profili di incostituzionalità – che legittimavano l’operato di INPS, salvaguardando, comunque, le ragioni di finanzia pubblica.

5. La singolarità della fattispecie concreta abilita la compensazione

